

COMUNE DI ISPICA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ISPICA



CAPO I -Istituzione-

Art. 1

1. È istituita dal Comune di Ispica la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE.

Art. 2 Finalità

- 1. La Consulta Giovanile è organo consultivo, referente del Comune per le politiche giovanili (scuola, cultura, sport, tempo libero, diritto al lavoro).
- 2. Allo stesso compete l'espressione di parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle questioni di carattere generale e segnatamente in sede di atti di programmazione, che coinvolgono le politiche giovanili. Essa, tra l'altro:
 - a) esprime pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale;
 - b) formula proposte all'Amministrazione Comunale;
 - c) elabora progetti e programma attività proprie;
 - d) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile e l'Amministrazione Comunale;
 - e) raccoglie informazioni per quanto le attiene anche avvalendosi delle strutture amministrative comunali.
 - **f**) promuove dibattiti e incontri.
- **3.** La Consulta Giovanile è organo consultivo apartitico che gode di completa autonomia decisionale e promuove al suo interno uno spirito di partecipazione democratica e plurale ripudiando ogni forma di discriminazione.
- **4.** Obiettivo fondamentale è quello di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, avvicinandoli alla vita politica della città e di rappresentare le esigenze e le problematiche dei giovani all'amministrazione comunale.



CAPO II -ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE-

Art. 3

Organi della Consulta Giovanile

- 1. Sono organi della Consulta Giovanile:
 - a. L'ASSEMBLEA

Quale organo deliberante con funzioni di indirizzo e di controllo

b. L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Quale organo esecutivo, Presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, e composto altresì da un Vicepresidente, un Segretario e da 4 (quattro) consiglieri, di cui 3 in rappresentanza della maggioranza consiliare ed 1 in rappresentanza della minoranza consiliare. L'ufficio di presidenza può istituire una o più commissioni di lavoro, quali organi di coinvolgimento di tutti i giovani

Art. 4 Composizione dell'Assemblea

- 1. Fanno parte dell'Assemblea della Consulta Giovanile i giovani con età non superiore ai 35 anni, tutte le organizzazioni giovanili (sportive, religiose, femminili, culturali, ecc.) con un loro rappresentate -che ne fanno richiesta, purché abbiano i requisiti di cui al comma 5 del presente articolo.
- **2.** Si intende Organizzazione Giovanile, il gruppo o l'associazione di composizione giovanile e che svolge attività rivolte ai giovani da almeno 12 mesi.
- **3.** Fa parte altresì dell'Assemblea della Consulta Giovanile, un rappresentante di ogni Istituto di Istruzione Superiore del Comune di Ispica
- **4.** La richiesta di iscrizione alla Consulta Giovanile deve esser fatta per iscritto all'Ufficio di Presidenza della Consulta stessa che provvederà ad inserire la richiesta nell'ordine del giorno della successiva adunanza dell'Assemblea.
- **5.** L'Assemblea della Consulta Giovanile, ai fini dell'ammissione, valuterà l'esistenza dei requisiti di cui al comma 2.
- **6.** L'Assemblea della Consulta adotterà delibera di decadenza del membro rappresentante dell'organizzazione giovanile che avrà cessato l'attività presso la stessa organizzazione.
- 7. I lavori dell'assemblea sono pubblici.

Art. 5 I membri dell'Assemblea

1. L'organizzazione giovanile iscritta alla Consulta Giovanile, dovrà esprimere un rappresentante all'Assemblea ed un sostituto.



- **2.** La comunicazione del rappresentante e del sostituto dovrà essere effettuata per scritto all'Ufficio di Presidenza che la riporta in Assemblea.
- **3.** La comunicazione di cui al comma precedente è revocabile in ogni momento da parte dell'organizzazione giovanile se viene contestualmente nominato un altro responsabile o sostituto.

Art. 6 Compiti dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. Ad essa spettano tutte le attribuzioni che spettano alla Consulta Giovanile ad eccezione dei compiti specifici propri dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 12
- 2. L'Assemblea della Consulta, tra l'altro, svolge i seguenti compiti:
 - a) formula proposte e pareri, ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
 - **b)** gestisce gli spazi attribuiti alla Consulta Giovanile dall'Amministrazione Comunale;
 - c) valuta le richieste di ammissione da parte di associazioni o gruppi;

Art. 7

Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dall'Ufficio di Presidenza:
 - a) di propria iniziativa; b) su richiesta di 1/4 dei membri della Assemblea; c) su richiesta del Sindaco, degli Assessori competenti nelle materie di pertinenza della Consulta, del Presidente del Consiglio.
- 2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 8

Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
- 2. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno a un quarto d'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti minimo 1/3 dei componenti.
- 3. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- **4.** È necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell'art. 17.
- **5.** È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per l'approvazione e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell'art.18.
- **6.** È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per eleggere i membri dell'ufficio di presidenza ai sensi dell'art.11.



Art. 9

L'ufficio di Presidenza

- 1. Compongono l'ufficio di presidenza:
 - a) il Presidente b) sei membri aggiunti.
- 2. È chiamato a partecipare con diritto di voto all'ufficio di presidenza un rappresentante per ogni commissione della Consulta Giovanile quando siano in discussione questioni inerenti al lavoro delle stesse.
- 3. L'ufficio di presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato di tre anni.

Art. 10

Il Presidente della Consulta Giovanile

- 1. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) presiede i lavori dell'Ufficio di Presidenza e presiede l'Assemblea, coordinandone i lavori;
 - **b**) assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile.
- 2. In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.

Art. 11

I membri aggiunti dell'Ufficio di Presidenza

1. I membri aggiunti dell'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta. L'Ufficio di Presidenza nomina al suo interno il Vicepresidente e un segretario.

Art. 12

Compiti dell'Ufficio di Presidenza

- 1. L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
 - a) esegue le delibere dell'Assemblea;
 - b) gestisce le risorse assegnate secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
 - c) svolge una funzione di tramite e collegamento tra Amministrazione Comunale e Consulta Giovanile;
 - d) coordina il lavoro delle commissioni.



Art. 13

Convocazione dell'Ufficio di Presidenza

- 1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di 1/3 dei componenti;
 - c) su richiesta di 1/3 dei rappresentanti delle Commissioni solo per quanto attiene al coordinamento delle stesse. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente dell'Ufficio di Presidenza giustificherà la propria assenza tramite un qualunque componente dell'Ufficio stesso. Se un componente è assente ingiustificato per più di 3 riunioni consecutive o per più della metà delle riunioni in un semestre, l'Ufficio di Presidenza ne potrà rimettere il mandato all'Assemblea;
 - d) su richiesta dell'Assessore competente;
 - e) su richiesta del presidente del Consiglio.

Art. 14

Comitato promotore

- 1. Il comitato promotore per la Consulta Giovanile Comunale è rappresentato e costituito da un gruppo di giovani promotori che, avendo dato adesione, si adopera per divulgare gli intenti e le finalità della stessa.
- 2. Il Comitato Promotore decade con la nomina dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 15

Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1. Le sedute degli organi della Consulta Giovanile sono valide se è presente il Presidente o il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti.
- 2. Le loro deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16

Le commissioni di lavoro

- 1. L'assemblea può formare commissioni di lavoro con delibera indicando:
 - a) i compiti della commissione di lavoro;
 - b) eventuali termini per la conclusione del lavoro;
 - c) modalità operative per le riunioni.



- 2. Le commissioni di lavoro sono aperte alla partecipazione attiva di tutti i giovani.
- 3. La commissione ha obbligo di riferire periodicamente all'Assemblea.
- **4.** Ogni commissione elegge un suo rappresentante a maggioranza.

CAPO III -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

Art. 17

Approvazione e Modifiche dello Statuto

- 1. L'approvazione del Regolamento del Comitato Giovanile Comunale spetta al Consiglio Comunale.
- **2.** Il Regolamento della Consulta giovanile può esser modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previe indicazioni della Giunta e parere obbligatorio ma non vincolante dell'Assemblea della Consulta.
- **3.** La Consulta Giovanile può proporre modifiche del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8

Art. 18

Regolamenti interni

1. La Consulta Giovanile può dotarsi di propri regolamenti interni, integrativi del presente Regolamento e non in contrasto con i principi di esso.

Art. 19

Sede

1. La sede della Consulta Giovanile è istituita presso i locali all'uopo individuati dall'Amministrazione, ove si svolgono le riunioni degli organi della Consulta stessa.

Art. 20

Mezzi

1. La consulta giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, ma può chiedere la collaborazione di altri uffici dell'Amministrazione Comunale qualora se ne ravvisasse la necessità.



Art. 21

Prima riunione

1. La prima riunione avrà luogo a seguito di un'Assemblea cittadina dei giovani indetta dal Sindaco o dall'Assessore competente, cui possono partecipare le associazioni, i gruppi giovanili e tutti i giovani ispicesi, nel corso della quale sarà presentato questo regolamento e il progetto per la Consulta Giovanile.

Art. 22

Marchio

- 1. Il marchio che contraddistingue la Consulta Giovanile Comunale è approvato con delibera dell'Assemblea
- 2. Il Marchio potrà essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea stessa.

Art. 23

Disposizioni Finali

- **1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione che lo approva.